

**Data di pubblicazione** 29/08/1998

---

**Oggetto** L.R. 7 agosto 1998, n. 34.  
Interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia di Rieti. (Capo II, artt. 3 e 4)

---

**Obiettivo** Al fine di ridurre le gravi situazioni di dissesto territoriale, di squilibrio socio-economico e di crisi occupazionale nella Provincia di Rieti, la Regione Lazio promuove la realizzazione di un progetto di sviluppo con i seguenti obiettivi:

- a) sostegno all'occupazione (Capo II);
- b) sviluppo del sistema scolastico (Capo III);
- c) adeguamento antisismico dei centri storici (Capo IV);
- d) promozione dell'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative dei comuni (Capo V);
- e) sviluppo dell'attività turistica (Capo VI);
- f) valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche locali tipiche (Capo VII);
- g) cofinanziamento alle società consortili di comparto (Capo VIII).

Il Capo II disciplina l'intervento della Regione per il reimpiego dei soggetti utilizzati in provincia di Rieti per lavori socialmente utili (art.3) e per la realizzazione dei piani di insediamento produttivo (art. 4).

---

**Beneficiari** Destinatari dei contributi regionali sono:  
Art. 3 PMI industriali, artigiane, di servizi, cooperative, consorzi, imprese agricole, persone fisiche;  
Art. 4 consorzi artigiani o misti.

---

**Azioni** La Regione finanzia le seguenti azioni:  
Art. 3 progetti tesi alla formazione di impresa e alla realizzazione di lavoro stabile;  
Art. 4 acquisto di terreni da destinare alla realizzazione dei piani di insediamento produttivo.

---

**Spese ammissibili** Art. 3 I finanziamenti consistono in contributi:

- a) in conto capitale nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per progetti di importo non superiore a 150 milioni e relativamente alle cooperative su terre pubbliche, non superiore a 750 milioni;
- b) in conto interesse pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilito dalla normativa statale e quella calcolata al tasso minimo a carico del beneficiario dalla stessa normativa.

Art. 4 La Regione concede contributi in conto capitale in misura non superiore al 50% indipendentemente dalla dimensione demografica del comune di riferimento.

Ciascuna impresa può beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla presente legge purché le stesse si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dalla normativa comunitaria.

---

**Procedure** Art. 3 Per accedere ai contributi i soggetti interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, allegando un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione.

Art. 4 I consorzi devono presentare domanda per la concessione dei contributi all'Assessorato regionale sviluppo economico ed attività produttive.

---

**Data scadenza** 31/05

---

**Scadenza** Per ottenere i benefici e le provvidenze regionali, i soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 31 maggio di ogni anno.

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

**Riferimenti normativi** L.R. 7 agosto 1998, n. 34 (B.U. 24/1998 - S.O. n. 2).

**Modulistica** L.R. 25 luglio 1996, n. 29 (B.U. 21/1996 - S.O. n. 2).

L.R. 21 gennaio 1988, n. 7 (B.U. 4/1988)

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro - Settore 24, Ufficio 1  
Via C. Colombo 212 - 00147 Roma  
tel. 06 51685652

Regione Lazio - Giunta regionale - Assessorato Sviluppo Economico ed Attività produttive